

La pirateria digitale in Italia

- 23% degli utilizzatori di internet usa il p2p (sei milioni), la crescita rispetto al 2007 è stata dell'1 % (fenomeno stabilizzato).
- La media dei brani musicali scaricati da p2p è di 1300 file per ogni computer.
- La stima del danno causato dal p2p in Italia è di 300 milioni di euro l'anno.
- Il download di brani pirata ha superato l'acquisto di cd falsi.

Fonti:

osservatori
contenuti digitali

Una fotografia completa del mercato sul nuovo modo di fruire cultura e intrattenimento




FONDAZIONE
LUIGI
EINAUDI


per studi di politica
ed economia - Roma

rielaborazioni a cura di FIMI

Utilizzo del P2P per scaricare musica e film













Utilizzo del P2P per scaricare musica e film












Fonte: ISTAT (indagine "Aspetti della vita quotidiana – Cittadini e nuove tecnologie" 2008)

Le forme della pirateria digitale

Sistema	Note	Trend	Danni provocati
 Pirateria web	<ul style="list-style-type: none">•Download diretto di brani non autorizzati•Internet usato come vetrina commerciale per CD/DVD•Contrasto del fenomeno facile		
  Siti aste online	<ul style="list-style-type: none">•Compilation su CD/DVD•CD promo•Contrasto facile, buona collaborazione con siti aste		
   Social networking	<ul style="list-style-type: none">•Video e file non autorizzati (spesso in streaming)•A volte presenti pre-release•Buona collaborazione con siti SN		
 Chat	<ul style="list-style-type: none">•Poco materiale non autorizzato disponibile ma spesso si tratta di pre-release•Contrasto del fenomeno molto difficile		

Le forme della pirateria digitale

Sistema	Note	Trend	Danni provocati
 Torrent sites	<ul style="list-style-type: none"> • Enorme disponibilità di materiale illegale • Milioni di utenti nel mondo • Relativamente facile intervenire sui tracker sites, più difficile sugli utenti 		
 File sharing P2P	<ul style="list-style-type: none"> • Forma tradizionale di scambio non autorizzato • Emule è il sistema più popolare in Italia • Enorme disponibilità di materiale illegale • Non esiste server centralizzato • Criticità nel contrasto del fenomeno (privacy) • Necessità di collaborazione con ISP 		
 Cyberlocker sites	<ul style="list-style-type: none"> • Enorme disponibilità di materiale illegale • Delocalizzazione (file ospitati in spazi remoti spesso all'estero) • Facilità di utilizzo • Buona collaborazione con i gestori dei servizi 		

- Oltre 400 casi penali (dato aggiornato a dicembre 2008)
- 3 giudizi (1 di primo grado, 2 decreti penali di condanna): in media 4 mesi di reclusione e 3000 euro di multa
- Oltre 100 oblazioni prima dell'emissione dell'apertura del dibattimento (1032 euro + spese del procedimento per ogni oblazione)
- Sanzioni amministrative irrogate: oltre 100 milioni di euro (art. 174 bis LdA)

GDF BERGAMO

Operazione "Pirate Bay"

- Sito tracker di Bittorent
- Circa 3 milioni di utenti registrati (il sito è ai primi posti al mondo per numero di visitatori)
- 4 individui denunciati
- Blocco indirizzo IP e DNS disposto dall'Autorità Giudiziaria
- Stima proventi generati dai banner pubblicitari: 2,5 milioni US\$



25 luglio 2008: il PM di Bergamo deposita richiesta di sequestro preventivo e di blocco indirizzo IP e DNS di Piratebay

1 agosto 2008: il GIP di Bergamo convalida il sequestro e conferma il blocco IP e DNS

TUTTI I PROVIDER ITALIANI BLOCCANO L'ACCESSO AL SITO SVEDESE, NESSUN UTENTE INTERNET SUL TERRITORIO ITALIANO E' PIU' IN GRADO DI CONNETTERSI A THEPIRATEBAY.ORG

Ricorso degli indagati al Tribunale del Riesame (tesi difensiva: PirateBay non conserva le opere sui server, il PM non ha giurisdizione essendo il sito in Svezia)

7 ottobre 2008: il Tribunale del Riesame di Bergamo annulla il sequestro del sito per vizi procedurali ma conferma la violazione dell'art 171 ter LdA anche in assenza delle opere sul server e conferma giurisdizione del PM

Il PM presenta ricorso alla Suprema Corte di Cassazione contro il dissequestro

1 agosto 2008

art. 321 c.p.p. - modalità di esecuzione del sequestro preventivo su risorse di rete localizzate al di fuori della giurisdizione italiana - ordine di blocco delle risoluzioni DNS agli operatori italiani - sussiste

art. 14 DLGV 70/2003 - applicabilità tramite art. 321 c.p.p. – sussiste

Nel caso in esame, al contrario, il materiale destinato alla diffusione non è concentrato su un server fisso, ma rimane sugli apparati informatici dei singoli utenti, che scambiano direttamente dati, interagendo “da pari a pari” (dove la definizione di circuito “peer-to-peer”).

Tale è infatti, la funzione del sito internet “www.thepiratebayy.org”, che non conserva - sui server che lo ospitano - i file che interessano ai suoi utenti e non li mette a disposizione di questi ultimi in modo diretto ed immediato, ma svolge una funzione di “smistamento” (tecnicamente “tracking” o tracciamento).

Non può escludersi, invece, la competenza dall’Autorità giudiziaria italiana in ordine al reato di cui alla superiore incolpazione, non essendo noto il luogo di consumazione delle singole condotte di illecito scambio e potendo ritenersi che almeno una parte degli scambi coinvolga utenti di nazionalità italiana o comunque operanti in Italia

Poiché, dunque, il sito è strettamente e ontologicamente funzionale alla consumazione dei reati ascrivibili ai singoli utenti - e comunque pubblicizza, promuove, consente e favorisce la condivisione di opere coperte da copyright di fatto propagandole ad un numero indeterminato ed illimitato di destinatari la sua creazione, organizzazione e gestione non solo assume rilievo penale per sé sola, ma integra una forma di concorso degli indagati nei reati ex art. 171 e 171 ter commessi dai singoli utenti, ovunque essi si trovino

Cosa dice davvero il Tribunale del Riesame.....

Ritenuto che non può allo stato revocarsi in dubbio **la sussistenza del fumus delicti** (quantomeno secondo la tipicità dell'art. 171 co. 1 lett. a bis) L. 633/41),

che in proposito **a nulla rileva il fatto che tali beni non siano nella diretta disponibilità degli indagati**, ma collocati in archivi contenuti in apparecchi elettronici di altri soggetti, dal momento che solo le informazioni contenute nel sito in questione (nel quale si trovano le chiavi per accedere agli archivi di cui sopra e attingerne direttamente documenti)

che in tale contesto risulta del tutto evidente come gli indagati, attraverso il sito www.thepiratebay.org, quantomeno **mettano a disposizione** del pubblico della rete opere dell'ingegno protette

che, riconosciuto il fumus per come esposto, deve altresì affermarsi la **sussistenza del periculum**, dovendosi in proposito osservare che l'elevatissimo numero di connessioni rilevate induce a ritenere in via probabilistica (valutazione del tutto compatibile con il carattere della delibazione cautelare) l'attualità della commissione del delitto ipotizzato

che, atteso il concreto atteggiarsi del fatto come sopra tratteggiato, all'affermazione della sussistenza di fumus e periculum, deve conseguentemente affermarsi anche **la sussistenza della giurisdizione italiana**